



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Statale "G. Marconi"

Via Danimarca,25 - 71122 FOGGIA

Tel. 0881 636571 / 330399 – PEC: fgps040004@pec.istruzione.it - C.F. 80031370713

web: www.liceogmarconi.it

e-mail: fgps040004@istruzione.it

Sede Staccata in Via Sbano, s.c., 71122 Foggia, tel 0881 311456

Sede Associata in Via Roma, s.c., 71021 Accadia (Fg), tel. 0881 981198

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

a.s. 2018 - 2019

**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO
A.S. 2018 – 2019**

L'anno 2019 il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 12:00, presso l'ufficio di presidenza del Liceo Scientifico "G. Marconi" di Foggia, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica di cui all'art. 22 del C.C.N.L. del comparto scuola del 19/04/2018:

T R A

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Piera Fattibene

E

La rappresentanza RSU del Liceo Marconi, rappresentata dai sig.ri:

Cavotta Roberta (UIL Scuola);

Milazzi Antonio (GILDA-UNAMS);

Occulto Maurizio (FLC - CGIL);

si stipula

il presente contratto.

L'accordo viene sottoscritto tra:

PARTE

PUBBLICA

Il Dirigente Prof.ssa Piera Fattibene:



PARTE


SINDACALE

RSU : Sig.ra Roberta Cavotta (UIL):

Prof. Antonio Milazzi (GILDA):

Sig. Maurizio Occulto (CGIL):







CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del CCNL del 19.04.2018 e si applica a tutto il personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell'istituzione scolastica Liceo Scientifico Statale "G. Marconi" di Foggia.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018-19, 2019-20, 2020-21, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto in esso stabilito s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento.
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di figure previste dal contratto, senza oneri per l'Amministrazione.



Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 37 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);



- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.





2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 3 unità di personale ausiliario (uno per ciascuna sede) e n. 2 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate 3 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero (o assemblea) tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.



3. In occasione di Assemblea, in relazione al numero di personale ATA aderente, il Dirigente scolastico, al fine di garantire i servizi minimi relativi alla vigilanza degli ingressi della Scuola e del centralino telefonico, le parti concordano di fissare i seguenti contingenti:
 - assistenti amministrativi n.1;
 - collaboratori scolastici n. 5, di cui tre per il plesso di via Danimarca, uno per il plesso di via Sbrano, uno per la sede di Accadia.
4. In occasione di sciopero, ai sensi della L. 146/90, della L. 83/200 e del CCNL, deve essere garantito il servizio minimo essenziale da parte del personale ATA in presenza delle sottoelencate e specifiche situazioni:
 - Svolgimento degli scrutini;
 - Svolgimento degli esami;
 - Predisposizione degli atti per il trattamento economico di tutto il personale della scuola.
5. Al fine di assicurare i servizi minimi relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola e del centralino telefonico, le parti concordano di fissare i seguenti contingenti di personale ATA:
 - assistenti amministrativi n. 1;
 - collaboratori scolastici n. 5, di cui tre per il plesso di via Danimarca, uno per il plesso di via Sbrano, uno per la sede di Accadia.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA



Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 14.00, salvo disponibilità della persona preposta; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso, previo consenso degli interessati. La validità della lettura delle comunicazioni si intende dalle ore 8.00 della giornata lavorativa successiva.
2. La comunicazione tramite i "canali sociali", in quanto comunicazione asincrona, non richiede la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati. In ogni caso le comunicazioni a mezzo canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile (chiusura scuola, rinvio di riunioni collegiali per eventi eccezionali).

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 19 - Diritto alla disconnessione

1. Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di



reperibilità telefonica e messaggistica di tipo sincrono vanno dalle 08.00 alle 14.00, dal lunedì al sabato. Entro tali orari il dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.

Art. 20 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con quanto previsto nel PTOF.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 21 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.
3. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
4. Per il presente anno scolastico il totale delle risorse finanziarie ammonta a € 111.789,15 (lordo dipendente), così ripartite:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 – a.s. 2018-19 residui a.s. 2017-18	€ 55.989,47 € 650,03
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 3.310,44
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 4.303,94
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 2.670,84
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 277,64

f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti a.s. 2018-19	€	3.279,65
residui a.s. 2017-18	€	4.123,87
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€	12.590,58
h) per l'alternanza scuola-lavoro	€	24.592,69

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Articolo 23 - Indennità e compensi accessori art. 88 del CCNL

1. Il Direttore SGA fruisce di una quota variabile di indennità di direzione, come da art. 3 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, pari a € **4.110,00** (lordo dipendente) ricadenti nel F.I.S (art. 88, comma 2, lettera j). L'indennità di direzione sostituto DSGA è calcolata in € **423,90**. Le indennità di cui sopra sono a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica.
2. L'incarico di sostituzione del DSGA su posto disponibile (per malattia o ferie) deve essere attribuito all'assistente amministrativo titolare di 2^a posizione economica. In assenza di beneficiari di 2^a posizione economica all'interno dell'Istituzione scolastica, tale incarico può essere conferito all'assistente amministrativo titolare di 1^a posizione economica, che ne fa richiesta, ovvero all'aspirante disponibile in base all'art. 47 del CCNL.
3. Sia nel primo che nel secondo caso descritti al comma 2., qualora ci fossero due o più assistenti amministrativi nelle stesse condizioni, i criteri per l'individuazione dell'assistente amministrativo cui attribuire l'incarico di sostituzione sono nell'ordine:
 - Disponibilità a programmare le ferie d'intesa con il DSGA
 - Anzianità di servizio nel profilo

Art. 24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Nel Fondo di Istituto vengono riconosciuti, fino alla concorrenza dei fondi stanziati, tutte le attività e i progetti deliberati dal Collegio docenti, dal Consiglio di Istituto, dall'assemblea del personale ATA e presenti nel piano delle attività del personale docente e nel piano delle attività del personale ATA, nonché le attività e i progetti che in corso d'anno potranno essere deliberati dagli stessi organi collegiali, inseriti nel P.O.F. Triennale 2016-2018.
2. Le risorse provenienti da fonti esterne sono destinate a retribuire le prestazioni del personale secondo le tabelle annesse al vigente CCNL.
3. Il FIS, così determinato, è ripartito nella seguente misura:
 - **Una quota per il personale docente pari al 71 %;**
 - **Una quota per il personale ATA pari al 29 %.**
4. Dalla quota spettante al personale docente vengono ripartiti i compensi spettanti ai collaboratori del D. S. ed a tutte le figure di coadiutori con funzioni specifiche (figure di coordinamento), così come individuate nell'organigramma funzionale previsto nel PTOF, per una percentuale del


- 69%; la rimanente parte del 31% viene ripartita tra i progetti.
5. La ripartizione delle somme tra il personale ATA avviene in misura proporzionale al numero dei dipendenti tra i diversi profili professionali:
 - Una quota per i collaboratori scolastici pari al 46% (11/24-esimi)
 - Una quota per il personale amministrativo pari al 54% (13/24-esimi)
 6. Il Dirigente scolastico assegnerà gli incarichi, le attività e le funzioni, il più possibile in modo equo, tra il personale avente competenze omogenee e disponibilità, cercando di valorizzare tutto il personale ed evitando possibilmente accentramento di risorse su poche unità di personale. Tutti i compensi individuali per i docenti sulla base della presente contrattazione non possono superare il 20% del totale generale complessivo di cui al successivo articolo, con esclusione di compensi per incarichi di collaborazione con il dirigente scolastico, incarichi di funzioni strumentali e compensi derivanti da finanziamenti specifici non inclusi nel Fondo di Istituto.
 7. Tutti i compensi individuali per il personale ATA, sulla base della presente contrattazione non possono superare il 20 % dell'ammontare complessivo previsto per il corrispettivo profilo di cui all'art.49 con esclusione di compensi per incarichi specifici e compensi derivanti da finanziamenti specifici non inclusi nel Fondo di Istituto.
 8. La gestione delle risorse spetta al Dirigente scolastico che avrà cura di pubblicizzare il piano annuale delle attività in materia di incarichi attribuiti, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni. A ciascuna unità di personale sarà conferito incarico individuale sulle funzioni e compiti individuati dai rispettivi piani delle attività. Il consuntivo relativo agli incarichi attribuiti e alle attività effettivamente svolte sarà reso disponibile, dall'ufficio amministrativo a ciascuna unità di personale.

Articolo 25 – Ripartizione delle risorse tra personale ATA e personale docente

1. Il FIS, comprensivo dei residui dell'a.s. precedente e detratto dell'indennità di direzione DSGA e dell'indennità di sostituzione DSGA, come riportato all'art. 23, ammonta a € 52.105,60 ed è ripartito in:
 - € 15.110,62, pari al 29 %, per il personale ATA
 - € 36.994,98, pari al 70 %, per il personale docente.

Articolo 26 - Risorse destinate ai collaboratori e a tutte le figure di coordinamento e supporto individuate nell'organigramma funzionale inserito nel PTOF

Attività		Ore	N. persone	Importo (lordo dipendente)	
Collaboratori	Primo collaboratore	255	1	€	4.462,50
	Secondo collaboratore	100	1	€	1.750,00
Referenti di sede	sede via Sbano	60	1	€	1.050,00
	sede Accadia	70	1	€	1.225,00
Coordinatori Dipartimento		10	8	€	1.400,00
Coordinatori Cdc	classi V	14	9	€	2.205,00
	altre classi	12	39	€	8.190,00
Direttori di laboratorio	Fisica	10	1	€	175,00
	Chimica	10	1	€	175,00
	Scienze e biologia	13	1	€	227,50
	Informatica	13	1	€	227,50
	Lingue	10	1	€	175,00
	Disegno	10	1	€	175,00
	Fisica Accadia	10	1	€	175,00
	Informatica Accadia	10	1	€	175,00





Sub consegnatario materiale ginnico	10	1	€	175,00	
Delegato orario	50	1	€	875,00	
Commissione elettorale	10	2	€	350,00	
Rilevazione fumo	via Danimarca+via Sbano	15	1	€	262,50
	Accadia	5	1	€	87,50
Referente BES	20	1	€	350,00	
Referenti viaggi	classi I-II	10	1	€	175,00
	classi III-IV	10	1	€	175,00
	classi V	10	1	€	175,00
Gruppo GAV	10	3	€	525,00	
Gruppo comunicazione	referente	15	1	€	262,50
	altri componenti	5	3	€	262,50

Articolo 27 - Risorse specifiche destinate all'attuazione dei progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa

PROGETTO	Numero persone	N. ORE FUNZIONALI	N. ORE DOCENZA	Importo (lordo dipendente)
OLIMPIADI (MATEMATICA+INFORMATICA)	6	44	30	€ 1.820,00
OLIMPIADI DI FISICA	2	20		€ 350,00
BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA	1		20	€ 700,00
OLIMPIADI ITALIANO	1	6		€ 105,00
PROGETTO ORIENTAMENTO-CONTINUITA'	circa 25	254		€ 4.445,00
DIOR	circa 8	135		€ 2.362,50
UOMO MONDO FOR UNITY	4	28		€ 490,00
PROGETTO CIELO	4	40		€ 700,00
Sportello di ascolto	1	10		€ 175,00

Articolo 28 - Compensi per le funzioni strumentali al P.T.O.F.

1. La quota prevista di € 4.303,94 per le funzioni strumentali al P.T.O.F. deliberate dal Collegio dei docenti è così ripartita assegnando un compenso a carattere forfettario stabilito in modo proporzionale al carico di lavoro assegnato.

Numero	Descrizione dei compiti assegnati	Importo forfettario (lordo dipendente)
1	AREA PTOF (1 figura) <ul style="list-style-type: none"> • Revisione ed aggiornamento del PTOF entro ottobre • Monitoraggio dell'attuazione di quanto previsto nel PTOF • Predisposizione PTOF 2019-2022 • Autovalutazione d'istituto: collaborazione con il NIV per revisione/compilazione RAV e PDM 	€ 680,00
2	AREA PROGETTAZIONE (1 figura) <ul style="list-style-type: none"> • Analisi dei bandi • Presentazione progetti (PON, POR, ecc...), mediante il coordinamento di opportuni gruppi di progetto • Collaborazione con la DS nella gestione ed attuazione dei progetti approvati 	€ 680,00
3	AREA STUDENTI (1 figura) <ul style="list-style-type: none"> • Accoglienza alunni (in itinere) e riorientamento 	€ 680,00





	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione assemblee di istituto • Diffusione iniziative a favore degli alunni e concorsi • Interfaccia tra dirigenza e alunni, con particolare attenzione ai bisogni ed alle problematiche che emergono dagli alunni stessi • Promozione di azioni di educazione alla salute (prevenzione delle dipendenze, disturbi dell'alimentazione, ecc...) 	
4	AREA ORIENTAMENTO IN ENTRATA (2 figure) <ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento delle attività di continuità/orientamento per gli studenti della scuola secondaria di primo grado • Organizzazione degli eventi di orientamento (Open days, attività laboratoriali ecc..) • Costruzione/coordinamento di rapporti di collaborazione tra i diversi ordini scolastici. 	€ 903,94
5	AREA ORIENTAMENTO IN USCITA (1 figura) <ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento delle attività di orientamento degli studenti in uscita • Costruzione/coordinamento di rapporti di collaborazione con università ed enti esterni • Costruzione e coordinamento di percorsi di orientamento 	€ 680,00
6	AREA TECNOLOGICA (1 figura) <ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento delle attività relative all'informazione, all'informatizzazione e al Sito web. Innovazione didattica e sostegno ai docenti • Sostegno ai docenti per l'uso del registro elettronico di classe e durante lo svolgimento degli scrutini • Cura/revisione del sito web della scuola • Creazione di repository dedicati per la condivisione di documenti comuni per dipartimenti 	€ 680,00

Articolo 29 – Alternanza Scuola Lavoro

1. Per la ripartizione dei fondi comunicati per le attività di alternanza Scuola Lavoro si rinvia la contrattazione nelle more di indicazioni precise circa le novità in merito alla variazione di ore di alternanza a partire dal corrente anno scolastico.

Articolo 30 – Conferimento degli incarichi e compensi per il personale ATA

1. Gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio vengono conferiti individualmente ed in forma scritta, indicando i compiti, gli obiettivi assegnati ed il compenso spettante. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati raggiunti.
2. La somma disponibile nel fondo dell'Istituzione, per il personale ATA pari a € 15.110,62 è ripartita in € 8.184,92 (pari a 13/24-esimi) per gli assistenti amministrativi e tecnici ed € 6.925,70 (pari a 11/24-esimi) per i collaboratori scolastici.
3. Le attività di straordinario a supporto dei progetti e comunque di tutte le attività rientranti nel PTOF saranno retribuite ai singoli lavoratori, una volta acquisita la disponibilità degli stessi ad effettuare prestazioni straordinarie, in base alle ore effettivamente prestate e rilevate mediante il sistema di rilevazione delle presenze.
4. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo, nella forma di intensificazione





della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi e saranno liquidate sulla base delle effettive attività svolte, eventualmente in modo proporzionale rispetto al servizio prestato.

5. Per quanto riguarda l'intensificazione per la sostituzione dei colleghi assenti sarà redatto apposito registro ove annotare giornalmente il nominativo del collega assente e di colui/colei che lo sostituisce, cui sarà riconosciuta il compenso pari ad un'ora di intensificazione per ogni giorno di sostituzione. Per quanto riguarda gli assistenti tecnici viene concordato il criterio di sostituzione con priorità nella stessa area, laddove possibile; per gli assistenti amministrativi sarà adottato un criterio di rotazione. Le assenze per le quali è prevista la sostituzione con un'ora di intensificazione sono quelle relative a malattia, permesso L. 104, permessi retribuiti per motivi personali.
6. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo e comunque rilevate mediante il sistema di rilevazione delle presenze, in alternativa al ricorso al FIS possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Quota AA+AT

Attività	Ore	Importo (lordo dipendente)
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti	104	€ 1.508,00
Intensificazione per reperibilità allarme	50	€ 725,00
Intensificazione per acquisti progetti PTOF	40	€ 580,00
Straordinario in orario pomeridiano	370	€ 5.365,00

Quota CS

Attività	Ore	Importo (lordo dipendente)
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti	75	€ 937,50
Intensificazione per raccordo con la segreteria	35	€ 437,50
Straordinario in orario pomeridiano	444	€ 5.550,00

Articolo 31 – Incarichi specifici per il personale ATA

1. Il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL è stata determinata su proposta del DSGA e la ripartizione della somma disponibile ammontante ad € 2.670,84 è riportata in tabella. Gli assegnatari degli incarichi specifici sono i dipendenti non titolari di posizione economica.

Attività	Ore	Importo (lordo dipendente)
Supporto informatico hardware e software alle attività di segreteria	60	€ 870,00
Supporto tecnico, gestione auditorium e sostituzione colleghi assenti	40	€ 580,00
Supporto per acquisti progetti vari	40	€ 580,00
Pulizia Biblioteca/Supporto per alunni disabili	25	€ 312,50
Supporto per alunni disabili Accadia	25	€ 312,50

Articolo 32 – Ore eccedenti e Pratica sportiva

1. La quota relativa alle ore eccedenti sarà assegnata ai docenti sulla base delle ore effettivamente prestate, a seguito di nomina individuale, predisposta quando necessario e sulla base delle disponibilità rese dai docenti stessi.

2. La quota relativa alla pratica sportiva sarà assegnata ai docenti incaricati della preparazione degli alunni per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi.

Art. 33 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018-19 corrispondono a € **12.590,58**

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- **gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono tre, corrispondenti a tre fasce di livello;**
- **tra l'importo del secondo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non inferiore a 5% e non superiore a 10%;**
- **tra l'importo del terzo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non inferiore a 15% e non superiore a 20%**


Articolo 34 - Variazione delle situazioni

1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione.
2. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste, e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti.
3. A fine aprile è comunque programmato un incontro tra le parti per la verifica di quanto realizzato sulla base di quanto previsto nella presente contrattazione e per definire la destinazione del fondo di riserva sulla base di eventuali ulteriori attività effettuate in corso d'anno.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 35 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.



5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

Art. 36 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Articolo 38 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Foggia, 21 febbraio 2019


D.S. Prof. ssa Piera Fattibene



LA RSU

A.A. sig.ra Cavotta Roberta

Prof. Milazzi Antonio



A.T. sig. Occulto Maurizio